



CITTA' DI CORLEONE

REGOLAMENTO COMUNALE

*ISTITUZIONE DELLA DENOMINAZIONE COMUNALE(De.Co.)
PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI E
TRADIZIONALI LOCALI E CULTURALI*

INDICE

Art. 1 - Definizioni	3
Art. 2 - Oggetto e finalità	3
Art. 3 - Ambito dell'intervento comunale	5
Art. 4 - Istituzione della De.Co.	5
Art. 5 - Logo De.Co. e relativo utilizzo	6
Art. 6 - Commissione comunale per la De.Co.	6
Art. 7 - Registro De.Co.....	5
Art. 8 - Requisiti e procedure per attribuzione della De.Co.	7
Art. 9 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative, sagre e manifestazioni	9
Art. 10 - Controlli e sanzioni	9
Art. 11 - Struttura organizzativa	10
Art. 12 - Iniziative comunali	10
Art. 13 - Norme finali	10

Art. 1 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, si intende per:

a) **“Denominazione Comunale” (De.Co.)**, il marchio Comunale di identità e promozione territoriale, appositamente registrato attraverso il quale si attesta l’origine ed il legame storico e culturale di un determinato prodotto, sia esso commerciale o culturale, con il territorio comunale. La Denominazione Comunale è la carta d’identità di un prodotto enogastronomico o artigianale, che ne certifica il luogo di “nascita” e/o “crescita”;

b) **“Prodotto tipico”**, il prodotto in cui si realizza la concomitanza di alcuni fattori riconducibili alla cosiddetta memoria storica, alla localizzazione geografica dell’area di produzione, alla qualità delle materie prime impiegate nella produzione e/o alle relative tecniche di preparazione. Tale prodotto può derivare da attività agricola, zootecnica, artigianale o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti dalle stesse attività, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento. Con questo criterio la categoria di prodotto tipico abbraccia, in maniera trasversale, manufatti di diversa tipologia purchè accomunati dal legame con il territorio;

c) **“Prodotto tradizionale locale”**, il prodotto caratterizzato da metodiche di lavorazione e trasformazione praticate su un territorio e consolidate nel tempo, per un periodo non inferiore ai trenta anni. Esso, pur partendo da elementi comuni legati all’area di produzione, riflette la diversità ed i tentativi di originalità che si sono spontaneamente stratificati nel tempo e nel territorio.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell’immagine della Città di Corleone e del suo territorio.

2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, l’assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agroalimentari ed enogastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, oltre che alla produzione di lavorazioni artigianali che, essendo tipiche della Città di Corleone e del

suo territorio, per la loro rilevanza siano meritevoli di essere valorizzate, promozionate e protette nelle forme previste dalla legge.

3. Il Comune intende inoltre salvaguardare le identità territoriali facendo ricomprendere, in questo contesto, gli “antichi mestieri”, frutto di saperi rurali, artigianali ed artistici di cultura popolare; incoraggiare e sostenere, direttamente e/o mediante coordinamento, l’aggregazione di prodotti e di categorie professionali accomunati da un sapere diffuso; assumere, infine, adeguate iniziative a favore di eventi e manifestazioni, che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

4. Il Comune di Corleone, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso la valorizzazione delle produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta, attuando forme di decentramento e cooperazione con altri comuni e con la provincia, favorendo la creazione di reti di comuni.

5. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari, e nell’ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio.

6. Per le finalità di cui sopra viene istituita la Denominazione Comunale (De.Co.) per la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali locali. Il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l’affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

7. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co., suddivisa in due distinte categorie secondo il requisito “commerciale” o “culturale” che la caratterizza come elemento distintivo.

8. Rientrano nel gruppo “**commerciale**” le seguenti tipologie:

- *De.Co. su un prodotto tipico;*
- *De.Co. su un prodotto dell’artigianato;*
- *De.Co. su un prodotto dell’artigianato alimentare locale;*

9. Rientrano nel gruppo “**culturale**” le seguenti tipologie:

- *De.Co. su una ricetta, legata ad una tradizione, codificando la storia e l’esistenza di un piatto, con prodotti non necessariamente legati al territorio;*

- *De.Co. su una festa*, rappresenta eventi legati alla tradizione, motivo di aggregazione popolare di una data Comunità, con una certa rilevanza storica;
- *De.Co. su un sapere*, riferita ad una pratica in uso in un determinato territorio (a esempio una coltivazione tradizionale);
- *De.Co. su un luogo* che caratterizza in maniera peculiare l'identità di un territorio degno di tutela.

Art. 3 - Ambito dell'intervento comunale

1. L'azione del Comune per le finalità di cui al presente regolamentosi manifesta in direzione:

- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di prodotti locali e delle loro tradizionali lavorazioni e/o confezioni che, per la loro peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica finalizzata a promuoverne la conservazione e lo sviluppo attraverso l'istituzione di un apposito registro De.Co.;
- b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie annualmente individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti locali sia essi commerciali o culturali che, a motivo del loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento, anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche, per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa comunale per gli adempimenti amministrativi;
- c) di promozione a sostegno di iniziative esterne, ai fini della tutela e della valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali locali e culturali;
- d) di intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- e) di contributo alla creazione di opportunità economico-commerciali e culturali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo anche attraverso la creazione di un portale internet.

Art. 4 - Istituzione della De.Co.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.Co., per attestare l'origine ed il legame storico e culturale con il territorio comunale di un determinato prodotto, sia esso commerciale o culturale, nonché quale efficace strumento di valorizzazione e promozione della Città di Corleone e del suo territorio.

2. La De.Co. non costituisce un marchio di qualità ma un riconoscimento comunale che ne attesta e certifica la localizzazione geografica, equivalente - nel significato, negli obiettivi e negli effetti - al marchio "Made in Corleone".

Art. 5 - Logo De.Co. e relativo utilizzo

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti commerciali e culturali iscritti nel registro De.Co. viene adottato un apposito logo identificativo, di esclusiva proprietà del Comune di Corleone.
2. Il Comune concede l'utilizzo della scritta "De.Co." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro De.Co., nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
3. L'uso del logo può essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.Co., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.
4. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero).
5. Il logo De.Co. può essere utilizzato, in modo chiaro e visibile, sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie e sul materiale pubblicitario di ogni genere.
6. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore.
7. È vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare la qualità del prodotto, quali "super", "eccellente", o analoghe formule.

Art. 6 - Commissione comunale per la De.Co.

1. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia una Commissione nominata dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco che dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
2. La Commissione è formata da cinque membri con diritto di voto, e precisamente:
Presidente: Segretario Generale;
Membri: Responsabile dei Settori di competenza (Attività Produttive e Culturali) o loro delegati della competente struttura organizzativa comunale di categoria C o D, 2 esperti indicati uno dalle confederazioni artigiane ed uno delle confederazioni del commercio designate dalla CCIAA di Palermo.
3. A supporto del lavoro della Commissione ed in considerazione della vastità delle tipologie dei prodotti da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare altri esperti, senza diritto di voto, a svolgere attività consultiva e di supporto, scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza in relazione allo specifico settore nel caso in cui il prodotto sia commerciale è obbligatorio nominare un esperto di igiene e profilassi designato dall'ASP di Corleone.

4. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed decide a maggioranza dei presenti.
5. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
6. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà avvalersi di tecnici esterni, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
7. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verifica se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co. predisponendo una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari nonché, ove lo ritenga necessario, un dettagliato disciplinare di produzione; in caso negativo deve motivare il diniego di iscrizione.

Art. 7 - Registro De.Co.

1. Viene istituito, presso la competente Struttura Comunale, un apposito registro per tutti i prodotti del territorio del Comune di Corleone, che ottengono la De.Co..
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione secondo apposita scheda identificativa e/o disciplinare di produzione.
3. Il registro è suddiviso in due categorie che distinguono la De.Co. Commerciale e la De.Co. Culturale.
4. L'iscrizione nel registro De.Co. viene effettuata, distinta nelle due sezioni, per le seguenti tipologie:

Sez. A – De.Co. Commerciale

- un prodotto tipico;
- un prodotto dell'artigianato;
- un prodotto dell'artigianato alimentare;

Sez. B – De.Co. Culturale

- una ricetta;
- una festa;
- un sapere;
- un luogo.

5. Nel registro, suddiviso per categoria, sono annotati in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti De.Co.;
- gli operatori economici che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti, con l'indicazione dell'atto amministrativo che ne dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

6. Le iscrizioni sono identificate con un codice alfanumerico che distingue la sezione, il numero di iscrizione del prodotto ed il numero di iscrizione dell'operatore economico (es. A.1.1).

7. Al fine di un'adeguata informazione, l'elenco dei prodotti e degli operatori economici che hanno ottenuto la De.Co. verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente e attraverso ogni altra forma pubblicitaria che riterrà opportuna.

8. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti, di cui ai commi precedenti, nell'ambito del territorio comunale.

9. Su proposta della Commissione, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad operatori a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e della scheda identificativa e/o disciplinare di produzione.

10. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più operatori economici diversi, se in possesso dei relativi requisiti.

11. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.

12. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

13. Propedeuticamente all'iscrizione deve essere acquisita ai sensi di legge l'informativa antimafia per ciascun operatore

Art. 8 - Requisiti e procedure per attribuzione della De.Co.

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Corleone ed essere, comunque, strettamente legati alla storia, alla cultura o alle tradizioni locali.

2. La scheda identificativa e/o disciplinare di produzione può indicare, per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, se esistono eventuali varianti legate alla tradizione e se uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale oppure, nel caso in cui non fosse possibile reperire le quantità richieste, debbano provenire obbligatoriamente dal territorio siciliano.

3. Le segnalazioni, ai fini dell'iscrizione nel registro De.Co. per tutti i prodotti meritevoli da denominare, possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle, oltre che d'ufficio da parte del Comune, che attiva le conseguenti verifiche informando gli operatori economici interessati sull'opportunità di richiedere la De.Co., con le modalità indicate ai successivi commi.

4. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e, comunque, ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione nel registro.

5. Qualora si accertino i necessari requisiti e presupposti, da parte della commissione, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.Co., approvando anche la relativa scheda identificativa e/o disciplinare.

6. Gli operatori interessati, per ottenere l'iscrizione nel registro De.Co. e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano al Comune una richiesta scritta.

Art. 9 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative, sagre e manifestazioni

1. Viene istituito, presso il Settore I, un apposito albo soggetto a periodico aggiornamento in cui vengono raccolte tutte le iniziative, sagre e manifestazioni riguardanti, direttamente o indirettamente, le attività e le produzioni commerciali e/o culturali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse suscitato, siano meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. L'iscrizione all'albo è concessa alle iniziative, sagre e manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre volte in cinque anni consecutivi.

Art. 10 - Controlli e sanzioni

1. La Commissione è deputata ad effettuare i controlli sull'osservanza del presente regolamento e sui prodotti iscritti nel registro avvalendosi, ove lo ritenga necessario, di tecnici esterni, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

2. Costituiscono causa di sospensione o cancellazione dal relativo registro della De.Co.:

- a) il mancato rispetto del presente regolamento o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa e/o disciplinare di produzione;
- b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
- c) la perdita dei requisiti richiesti (per esempio gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie o frode alimentare);
- d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune, anche su segnalazione della Commissione, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati.
- e) il venir meno dei requisiti prescritti dalla normativa antimafia

3. La Commissione formula il parere dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore.

4. La cancellazione dal registro è disposta con determinazione dirigenziale della struttura organizzativa comunale competente, previo parere obbligatorio e motivato della Commissione.

5. La cancellazione non comporta alcun indennizzo per l'impresa.

6. La De.Co. ed il relativo logo sono di esclusiva proprietà del Comune di Corleone.

7. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 11 - Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa comunale a cui viene attribuita la competenza, in relazione agli adempimenti previsti dal presente regolamento, è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi vigenti, individuata nell'Ufficio comunale delle Attività Produttive e nel Ufficio per i Servizi Culturali che si occuperanno, ognuna per la sua parte di competenza, dei prodotti commerciali e culturali”.
2. Il Responsabile del Settore I, che è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento, provvede alla tenuta del registro De.Co. e dell'apposito albo comunale delle iniziative, sagre e manifestazioni. E' comunque sua facoltà avvalersi, ove necessario, degli altri servizi del comune quali responsabili di eventuali sub procedimenti.

Art. 12 - Iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica, attraverso il sito istituzionale, i mass media e la creazione di un portale internet dedicato, a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

Art. 13 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.